Anno 1873. | Roma - Mercoledì, 26 Marzo | Num. 85.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA .... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA .... L. 9 17 32
Per tutto il Regno .... » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. *del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in udienza del* 30 *gennaio* 1873, *sulla riforma dell'insegnamento tecnico per la marina mercantile.*

Sire,

Col decreto 30 marzo 1872 la M. V. sanciva un nuovo ordinamento degli Istituti tecnici. Complemento di quella riforma sono i provvedimenti intorno agli Istituti nautici che, d'accordo col Ministro per la Marina, oggi mi onoro di presentare alla Vostra Sovrana approvazione.

Se l'agricoltura e le industrie manifattrici hanno d'uopo di essere aiutate e promosse in ogni guisa e più specialmente col mezzo d'insegnamenti ad esse appropriati, non minore sollecitudine dimandano la navigazione, le arti e le industrie marittime, dalle quali l'Italia per la sua mirabile postura e per la estensione delle sue coste, è chiamata a trarre lustro e prosperità.

Il Governo della M. V. ha sempre rivolte le più assidue cure allo incremento di quella parte della istruzione tecnica che dal fine peculiare cui è indirizzata prende il nome di nautica e che in Italia, prima del suo rinnovamento politico, quasi del tutto mancava.

Un primo e compiuto ordinamento fu dato a questa maniera di studi col regolamento del 18 ottobre 1865 e col decreto del 22 novembre dell'anno appresso. L'insegnamento venne distinto in due gradi, inferiore e superiore, da impartirsi l'uno nelle Scuole nautiche, per gli aspiranti alla patente di capitano di gran cabotaggio, di costruttore navale di 2ª classe e di macchinista in secondo, l'altro negli Istituti di marina mercantile, per gli aspiranti alla patente di capitano di lungo corso, di costruttore di 1ª classe e di macchinista in primo.

Tale ordinamento non recò tutti i vantaggi che se n'erano sperati, perchè non potè essere in ogni sua parte attuato. Il che derivò da varie cagioni; e soprattutto dalla mancanza della necessaria istruzione preparatoria negli alunni, dalla difficoltà di piegarli alle abitudini della scuola dopo che avevano passati parecchi anni sul mare, dal pregiudizio invalso che per esercitare l'arte marinaresca basti la sola pratica della navigazione e dei cantieri, e infine dalla scarsezza di abili insegnanti per le discipline nautiche.

Nè è a tacere come a menomare i buoni frutti dell'ordinamento abbia contribuito pure la disposizione del decreto 11 febbraio 1866, per la quale l'esame teorico-pratico prescritto dall'articolo 28 del Codice per la marina mercantile per conseguire le suddette patenti, fu affidato a speciali Commissioni presso le Capitanerie di porto. Usandosi da tali Commissioni una certa larghezza per la parte scientifica, ne avvenne che gli aspiranti ai gradi della marina preferissero, essendone loro concessa facoltà, di dar l'esame piuttosto innanzi ad esse che negli Istituti. A risparmio poi di tempo e di fatica, invece di seguire i corsi regolari degli studi negli istituti governativi, solevano prepararsi frettolosamente agli esami nelle scuole private; le quali somministrando con insegnamenti sommarii un'istruzione imperfetta e leggera, piuttosto meccanica che razionale, vennero a fare agli istituti medesimi una concorrenza dannosa.

Al grave inconveniente si cercò di porre qualche rimedio col decreto del 17 ottobre 1869, pel quale fu ordinato che l'esame di abilitazione ai diversi gradi della marina mercantile fosse ripartito in due separati esperimenti, l'uno teorico da darsi negli istituti o scuole d'istruzione nautica, l'altro pratico presso le Capitanerie di porto. A questi due esperimenti furono assoggettati del pari gli alunni delle scuole governative e quelli delle scuole private.

Per meglio accertare lo stato dell'istruzione e per assicurare una giusta severità negli esami di licenza, era già stato attribuito il giudizio sopra alcune prove alla Giunta esaminatrice centrale costituita per gli esami degli Istituti tecnici.

Le cure del Governo nel promuovere per tal guisa l'insegnamento nautico sortirono buon effetto. E per vero si è veduto in questi ultimi anni crescere in generale nella gente di mare il desiderio della istruzione; scuole ed istituti fondarsi e riordinarsi nelle principali città marittime; il numero degli alunni aumentare da 494 con 66 licenziati nel 1866-67, a 743 con 467 licenziati nel 1871-72; e sorgere in Genova una Scuola superiore navale per formare gl'ingegneri navali e i professori di scienze nautiche, la quale conta già nel terzo anno di sua vita 55 alunni delle diverse provincie italiane.

Ma a questi progressi non poteva starsi contento il Governo della M. V. Seguendo con assiduità l'andamento di tali studi, e tenendo conto ancora delle relazioni dei Presidi, delle Giunte locali, degli Ispettori, dei Commissari agli esami e della Giunta esaminatrice centrale, ha rilevato come nei giovani che entrano nelle scuole e negli istituti di nautica, l'istruzione preparatoria, e in special modo la letteraria, sia quasi del tutto manchevole; come negli istituti e nelle scuole stesse convenga ripartir meglio i vari gradi e uffici dell'insegnamento, ampliare lo studio di alcune discipline, aggiungerne altre, e in generale elevare maggiormente la coltura della nostra gente di mare, la quale già ora non è ad alcun'altra seconda per temperanza di costume, per integrità di carattere, per pratica di navigazione o di cantiere.

Essendo oggidì aumentata straordinariamente la portata delle navi mercantili e la potenza dei motori a vapore, ne viene di necessità che i costruttori e i macchinisti debbano essere forniti di maggiori cognizioni che prima non si richiedessero. Per le stesse cagioni, e perchè la navigazione per circolo massimo va sostituendosi ogni giorno più a quella a costiera o per parallelo, e sono state ormai determinate scientificamente le leggi regolatrici del corso dei venti, delle tempeste e delle correnti, il capitano di marina abbisogna di più larghi studi per poter adempiere sempre meglio al proprio ufficio. Notevoli progressi hanno già fatto in ciò alcune delle maggiori nazioni marittime; a noi conviene di tenerci a paro di esse se vogliamo che l'industria marittima nazionale possa gareggiare sempre più vantaggiosamente colla straniera.

Un primo passo nel buon ordinamento dell'istruzione nautica fu fatto colle disposizioni già ricordate; ora ai due Ministri che per diverso titolo hanno ingerenza in siffatta maniera di studi è sembrato di doverne fare ancora un altro, mercè i nuovi provvedimenti contenuti nel decreto che propongono alla M. V.

Questi provvedimenti furono discussi sotto la mia presidenza dal Consiglio Superiore per l'insegnamento industriale e professionale in parecchie adunanze e coll'intervento di due delegati del Ministro della Marina e di altre persone nelle cose d'istruzione e di nautica peritissime (*).

I nuovi ordini, mentre hanno riguardo alle abitudini della nostra gente di mare e non si discostano di troppo nella sostanza da quelli in vigore, li correggono, li migliorano e con stabili e precise norme ne assicurano i buoni effetti.

Innanzi tutto, si son volute rendere indipendenti le sezioni pei costruttori navali e per i macchinisti da quelle pei capitani; e però si ordinano le prime a Scuole speciali di costruzione navale e di macchine a vapore rispettivamente; e le altre a Istituti o a Scuole di nautica, secondo che preparano i capitani di lungo corso e di gran cabotaggio insieme, o questi ultimi soltanto.

Costituendo queste diverse scuole in maniera che possano stare l'una dall'altra disgiunte, si avrà modo di ordinare l'una o l'altra nei luoghi che si riconosceranno più opportuni, e si otterrà che alcune delle attuali Scuole nautiche situate in città marittime di qualche importanza, possano trasmutarsi in Istituti nautici, e formare capitani di lungo corso.

La Scuola nautica poi, che secondo l'ordinamento fissato nel decreto 22 novembre 1866, dovea preparare i giovani anche ai gradi di costruttore navale di seconda classe e di macchinista in secondo, d'ora innanzi fornirà di regola soltanto l'istruzione pei capitani di gran cabotaggio. Ridotta a quest'unico ufficio, la Scuola potrà riuscire più proficua, e potrà sorgere e prosperare in molte delle minori città marittime dove ancora non è istituita, a beneficio della gente di mare che difficilmente potrebbe o vorrebbe recarsi in altri luoghi per procurarsi l'istruzione che le abbisogna.

Le innovazioni introdotte nell'ordinamento della attuale sezione di costruzione navale mirano a render più solido ed esteso l'insegnamento che s'imparte ai costruttori di 1ª classe, e a fornire ai medesimi quelle maggiori cognizioni ed attitudini che le odierne condizioni dell'industria navale richiedono.

La Scuola superiore di Genova è già ordinata a formare gl'ingegneri navali; ma questi non potrebbero sopperire al bisogno di tutte le costruzioni. Onde in un grado inferiore ad essi, per le costruzioni ordinarie, che sono in grandissima quantità, occorre una numerosa classe media di costruttori che non siano semplicemente operai intelligenti, ma abili eziandio alla direzione dei minori cantieri. Questo ramo dell'insegnamento nautico nel suo attuale ordinamento già rispondeva in gran parte al divisato fine, ma perchè vi risponda compiutamente è d'uopo, prima di ogni cosa, che i giovani vi si presentino con sufficienti studii preparatorii; perchè appunto la mancanza della coltura rudimentale ha per l'addietro impedito il pieno svolgimento di questa parte importantissima dell'istruzione marittima. Laonde non essendo essi obbligati, come gli aspiranti ai gradi di capitano, a far la pratica sul mare, si stabilisce che per l'ammissione alla Scuola speciale di costruzione navale, debbano dar saggio di idoneità sulle materie d'insegnamento della Scuola tecnica. Così entrando meglio preparati alla scuola, gli alunni potranno farvi maggior profitto e gli insegnamenti potranno essere più estesi, conforme ai progressi dell'industria.

Vi hanno però molti giovani in più luoghi, e singolarmente in Liguria, che lavorando per parecchie ore del giorno nei cantieri, non possono seguire il corso della Scuola tecnica e nemmeno istruirsi a dovere nelle discipline sulle quali cadono gli esami d'ammissione, come non potrebbero frequentare poi per altri tre anni la scuola speciale per conseguire la patente di costruttore navale di 1ª classe. E poichè a questi giovani operosi non deve essere tolto il modo di migliorare il proprio stato, così si ordineranno per essi, nei singoli centri d'industria navale, dei corsi biennali di studi, proporzionati alla loro capacità ed al loro bisogno e tali che li abilitino ad ottenere la patente di costruttori di 2ª classe. E perchè tale patente, giusta l'articolo 26 del Codice per la marina mercantile, dà facoltà di costruire soltanto bastimenti non eccedenti le cencinquanta tonnellate (onde questa classe di costruttori mal saprebbe oggidì come occuparsi, poichè le navi di piccola portata vanno sempre più cedendo il campo alle maggiori) ho già preso gli opportuni accordi col mio collega della Marina perchè nella revisione dell'accennato Codice, cui già si attende, quell'articolo sia modificato in guisa, che i costruttori di 2ª classe possano fabbricare bastimenti di una portata maggiore.

Per tal modo anche quella parte della nostra popolazione marittima che costituisce la classe dei così detti *carpentieri* e nelle cui famiglie è tradizionale l'uso di quest'arte, potrà, nella costruzione di queste navi di minor grandezza e nella assistenza alla costruzione di quelle maggiori, sotto la direzione degli ingegneri navali o dei costruttori di 1ª classe, trovare un campo proporzionato alla propria capacità e sufficiente al suo bisogno.

Per i macchinisti non fu richiesta la licenza di Scuola tecnica poichè questa categoria di ufficiali di bordo si recluta in special modo tra le classi operaie, le quali bene spesso non hanno il tempo ed i mezzi (quando pur ne avessero la volontà) di frequentare altre scuole che le elementari, e fin dai primi anni dell'adolescenza debbono cominciare nelle officine meccaniche a trattare la lima ed il martello, o sovra i piroscafi, come allievi od anco come fuochisti, rendersi pratici del governo delle macchine marine. Si è però ravvisato conveniente di portare da tre a quattro anni la durata degli studi per quelli in primo e da uno a due per quelli in secondo.

Allargato così il tempo dell'insegnamento, questo potrà essere limitato a poche materie in ciascun anno così che la scuola non tolga all'operaio di potersi adoprar seriamente nei lavori dell'officina. Ed affinchè allo studio della scienza e delle sue applicazioni si accompagni facilmente la pratica dell'arte, si è prescritto che le Scuole speciali di macchine a vapore, sieno di regola istituite in quei luoghi ove sorgano grandi opifici meccanici. E poichè coloro i quali abbiano lavorato per tre anni in uno stabilimento meccanico a fare o riparare macchine, quando v'aggiungano un anno di navigazione sopra un piroscafo come addetti al servizio della macchina, possono aspirare al conseguimento della patente di macchinista, così in secondo come in primo, chiaro appare che i giovani operai delle officine meccaniche quando avranno prossima la scuola, potranno frequentarne i corsi nelle ore non occupate dal lavoro manuale, ed intrecciando insieme con reciproco aiuto gli studi teorici e l'esercizio pratico dell'arte, porsi così in grado di conseguire più agevolmente ed in più breve tempo la patente d'esercizio.

Per ciò che riguarda l'insegnamento nautico più propriamente detto, è da avvertire come siasi creduto conveniente di mantenere pei capitani di lungo corso la durata degli studi a un triennio come è stato fin qui, e di portarla da un anno a due per quelli di gran cabotaggio.

Anche per gli alunni delle Scuole e degli Istituti di nautica è necessaria una conveniente istruzione preparatoria, e perciò si era proposto da alcuni che per l'ammissione si dovesse da essi richiedere, non altrimenti che da quelli della Scuola speciale di costruzione navale, la prova d'idoneità sulle discipline insegnate nella Scuola tecnica.

Imponendo tale obbligo si verrebbe ad abbreviare la durata del tempo da consacrarsi alla navigazione, ma si osservava pure che giovano assai più tre o quattro anni di navigazione tra il corso della Scuola tecnica e quello dello Istituto o dopo la licenza dell'Istituto, che non sette od otto anni di navigazione fatta in tenera età e senza alcuna preparazione di studi. Ma poichè questa proposta, ancorchè avvalorata da ragioni di qualche peso, contrasterebbe troppo alle inveterate abitudini dei nostri uomini di mare, che sulle navi sogliono adoperare i figliuoli a vari servigi fino dall'infanzia, e siccome d'altronde è a ritenersi che mal sia per adattarsi alla dura vita del marinaio chi spese i suoi primi anni in un protratto tirocinio scolastico, così non si è creduto di accoglierla. Si è invece disposto che per l'ammissione alle Scuole ed agli Istituti suaccennati gli alunni debbano dar saggio di sufficienza sulle materie d'insegnamento della quarta classe delle Scuole elementari. Negli esami però sarà adoperata severità e si accetteranno soltanto coloro che avranno provato di aver compiuto con profitto il corso delle dette Scuole. Oggidì che è universalmente sentita la necessità di diffondere l'istruzione primaria, non parrà soverchio il richiederla come studio preparatorio anche agli aspiranti a capitani di mare, ai quali si affidano vite e sostanze.

Nella discussione dell'ordinamento degli Istituti e delle Scuole di nautica era stata messa innanzi la proposta di distribuire gli studi in corsi semestrali, per dar agio ai giovani di fare ad un tempo la pratica e la teorica, impiegando la metà di ciascun anno nella navigazione e l'altra metà nella scuola. Non ostante questo vantaggio, la proposta non fu accettata, perchè vi si scorse l'inconveniente gravissimo di un'istruzione leggera ed inefficace, avvegnachè non sia possibile condensare in sei mesi (dai quali dovrebbe ancora detrarsi il tempo necessario agli esami) l'insegnamento di un intero corso scolastico, in singolar modo per alcune materie di studio le cui parti non possono senza danno dell'insegnamento essere troppo suddivise.

Col prolungamento degli studi per i capitani di gran cabotaggio, coll'ampliamento e l'aggiunta di alcune discipline riconosciute più utili così ad essi come ai capitani di lungo corso, l'istruzione è stata per questa parte rinvigorita in modo da poter bastare all'esatto e razionale esercizio della navigazione.

Il mio collega per la Marina ed io abbiamo poi pensato che tornerebbe opportuna l'istituzione di una classe superiore di capitani marittimi, i quali riescirebbero più specialmente atti al comando dei vapori delle grandi linee postali. Forniti di una coltura più elevata ed estesa degli altri, questi capitani porterebbero nella navigazione abitudini di studio e spirito scientifico, sarebbero nel tempo stesso di giovamento ai commerci ed alle scienze, e, quando occorresse, potrebbero anche riuscire di aiuto alla marina da guerra.

La creazione di un nuovo grado di capitani non può per altro esser fatta che per legge, e però sarà proposta nel nuovo Codice per la marina mercantile. Ma intanto è pur sembrato opportuno di provvedere a questa necessità per quanto è possibile; e perciò si è stabilito nel decreto che la Scuola superiore navale di Genova abbia a preparare questo nuovo ordine di ufficiali marittimi, e nelle rispettive patenti di capitano di lungo corso sarà fatta annotazione del più alto grado di studi compiuto.

Di presente i licenziati degli Istituti e delle Scuole nautiche, insino a quando non abbiano raggiunta l'età di anni ventuno (nel qual caso possono essere assunti come secondi) non hanno facoltà di navigare che in qualità di marinai o di mozzi secondochè abbiano o no compiuti i diciotto anni. Questa disposizione è di ostacolo per molti alla carriera dei gradi marittimi, e anche di svantaggio alla marineria, perchè impedisce ai giovani i quali hanno compiuti gli studi teorici della navigazione di profittare delle cognizioni acquistate, navigando in qualità di ufficiali subalterni e di prepararsi così con un pratico alunnato a prendere poi il comando di una nave. Quando si concedesse invece che i licenziati i quali abbiano ad esempio 18 anni di età e 24 mesi di navigazione effettiva, possano essere imbarcati in qualità di ufficiali di bordo, anche i giovani appartenenti a famiglie agiate e civili sarebbero allettati ad entrarvi; e da ciò la nostra marina mercantile non potrebbe trarre che lustro e vantaggio sempre maggiore. Anche di questo bisogno sarà pertanto tenuto conto nella proposta delle modificazioni al Codice per la marina mercantile.

Riguardo all'esame di licenza, fu stabilito di tener ferma per i capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, e di estendere ai capitani superiori la disposizione del decreto 17 ottobre 1869, per la quale fu ordinata la divisione dell'esame in due esperimenti; e si è disposto che per i costruttori, così di 1ª come di 2ª classe, e pei macchinisti in primo ed in secondo, l'esame sia unico e sia fatto innanzi a Commissioni miste nominate dai due Ministeri della Marina e del Commercio. Le ragioni che hanno determinato nel 1869 la distinzione dell'esame di licenza per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile in due separati esperimenti, hanno un indiscutibile valore per quanto risguarda i capitani di nave, i quali prima di poter conseguire la patente debbono contare un certo numero di anni di navigazione; ma non sono applicabili ai costruttori e ai macchinisti. Conservando i due esperimenti pei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, si è però avvisato alla necessità di coordinarli meglio tra loro, mediante acconci programmi d'esame. Di vero quell'esperimento che ora è impropriamente chiamato pratico, riesce in molte parti una ripetizione del teorico, laddove questo a sua volta l'anticipa.

Le sessioni d'esami di licenza non saranno d'ora innanzi che due per ogni anno, fatta eccezione pel secondo esperimento d'esame prescritto per gli aspiranti ai gradi di capitano, il quale potrà esser dato anche fuor del tempo delle ordinarie sessioni innanzi alla Commissione permanente a tal fine costituita in Livorno. Sopprimendo la sessione di primavera si è però voluto facilitare, anche più che per lo passato, la riparazione degli esami con l'intendimento di distrarre il men che sia possibile i candidati dal mare sul quale specialmente hanno da formare la loro educazione professionale. E però si è stabilito che essi possano dare l'esame di riparazione entro tre anni da quello in cui l'hanno per la prima volta sostenuto, purchè si presentino nella prima sessione aperta dopo il loro ritorno dalla navigazione. Tal provvedimento è naturalmente applicabile ai soli aspiranti al grado di capitano e di macchinista.

Essendo poi invalso che i candidati respinti nel primo esame e quegli altri che, ammessi a riparare la deficienza parziale in non più di tre materie fallirono anche nella seconda prova, si presentassero ad un'altra sessione soltanto dopo tre o quattro mesi, passati bene spesso in navigazione, e perciò senza aver potuto, per la soverchia brevità del tempo intermedio fra le diverse prove, riparare seriamente all'insufficienza della preparazione, si è determinato che i candidati i quali abbiano fallito compiutamente l'esame, sia nella sessione di estate, sia in quella di autunno, non possano ripeterlo che in quella dell'estate successiva, per modo che non interceda mai un tempo minore di otto mesi tra l'uno e l'altro esame.

Provveduto in tal forma al nuovo assetto degli studi nautici, nell'intendimento di estenderne e assicurarne i beneficii, ho stimato necessario, conforme all'avviso del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale, di inserire nel decreto alcune disposizioni circa gli aspiranti alla licenza, che non abbiano fatti gli studi nelle scuole o negli istituti governativi.

Fu osservato come questi sogliano presentarsi ben di frequente all'esame di licenza con una istruzione abborracciata in tutta fretta ed imperfettissima, che li abilita soltanto a rispondere macchinalmente ai quesiti compresi nei programmi d'esame; la qual cosa contribuisce ad abbassare il valore ed il pregio dell'esperimento.

Ora, se non s'intende in alcun modo di togliere a questi giovani la libertà di compiere i loro studi nel modo che lor più talenti, neppure si vuole consentir loro un privilegio di fronte a quelli che hanno frequentate le scuole governative, e vi hanno compiuto un corso regolare di studi; giustizia vuole che gli uni siano posti nelle stesse condizioni degli altri.

Essi dovranno quindi provare innanzi tutto, di possedere una sufficiente coltura generale e di avere studiate le materie che s'insegnano negli istituti governativi. A tal fine si è determinato che per essere ammessi all'esame di licenza debbano presentare, fra gli altri documenti, anche il certificato di licenza della scuola tecnica, o debbano dare innanzi ad una Commissione speciale, che sarà possibilmente diversa da quella per gli esami di licenza, un esperimento preliminare sulle principali discipline che in quella scuola sono insegnate; e che debbano inoltre presentare un attestato di maestri legalmente abilitati all'insegnamento, comprovante gli studi fatti su quelle discipline che formano oggetto dell'esame di licenza pel grado a cui aspirano.

Col richiedere che i maestri privati sieno idonei al loro ministero, il Governo non vuol già porre ostacolo all'insegnamento libero e tanto meno interdirlo, bensì vuole che non siano più oltre frustrate le leggi che lo disciplinano.

Le Scuole private, come quelle in cui è agevole adattare l'istruzione alle diverse e speciali condizioni degli studenti, possono fare bene spesso un utile concorrenza agli istituti pubblici e tenerne anche luogo. Ma a conseguire siffatto vantaggio, e perchè le famiglie e i giovanetti siano premuniti contro l'imperizia di coloro che insegnano privatamente, è d'uopo

---

(*) Ebbero parte nel lavoro, oltre ai membri del Consiglio Superiore, i signori: Mattei, ispettore generale del R. Corpo del Genio navale e direttore della R. Scuola superiore navale di Genova; Maldini, già capitano di fregata nella R. Marina, deputato al Parlamento; Cacace e Rubattino, armatori; Boccardo e De Martino, presidi dei RR. Istituti di marina mercantile di Genova e di Piano di Sorrento; e come rappresentanti del Ministero della Marina, i signori Brin e Randaccio, l'uno direttore delle costruzioni navali, l'altro della marina mercantile presso quel Ministero.

pretendere da questi le debite guarentigie di capacità. Perciò nei nuovi provvedimenti si prescrive che coloro i quali si danno all'insegnamento privato delle discipline nautiche, adempiano alla condizione voluta dall'articolo 246 della legge sulla pubblica istruzione delli 13 novembre 1859; e a tal fine debbano sostenere presso Commissioni, a ciò istituite dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un esame di abilitazione nelle discipline che intendono di professare. Al Ministero fu però riservata la facoltà di dispensare dalla prova dell'esame, udito prima il Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e professionale, coloro che presentino documenti di idoneità, quali sarebbero gli ufficiali di vascello della marina militare e i professori governativi che abbiano lasciato il servizio dello Stato.

All'applicazione del nuovo ordinamento, ed a quanto riguarda la ripartizione delle discipline di studio nei singoli anni di corso, gli orari, i programmi d'insegnamento e d'esame, verrà provveduto con decreto Ministeriale, inteso, per quanto lo riguarda, il Ministro della Marina.

Queste sono, Sire, le disposizioni e le ragioni principali del riordinamento degli studi nautici.

Col risorgimento nazionale anche le nostre industrie e i nostri commerci marittimi si ravvivano e si vanno estendendo; la nostra bandiera sventola per tutti i mari e nei porti dell'uno e dell'altro emisfero, segnacolo della rinata operosità del popolo italiano.

A questa operosità devo porgere sempre maggior lume ed alimento l'istruzione; laonde promuovendo le istituzioni scolastiche acconce a diffonderla tra le nostre ardite e laboriose popolazioni marittime, la M. V. avrà apprestata una nuova forza per lo incremento della marina mercantile italiana.

Il N. 1290 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725;

Visti i Nostri decreti 5 luglio 1860, n. 4192, 28 novembre 1861, n. 347, e 25 agosto 1866, n. 3185, sulle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il regolamento per l'istruzione industriale e professionale, approvato con Nostro decreto 18 ottobre 1865, n. 1712;

Visto il Codice per la marina mercantile;

Visti i Nostri decreti 11 febbraio e 22 novembre 1866, numeri 2808 e 3347, sugli esami degli aspiranti ai gradi della marina mercantile e sull'insegnamento tecnico dello Stato per la marina;

Vista la legge 31 maggio 1868, n. 4415, che estende all'insegnamento nautico le disposizioni del titolo 4° della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione tecnica;

Visti i Nostri decreti 17 ottobre e 20 novembre 1869, numeri 5314 e 5371, risguardanti le prove d'esame per conseguire la patente di grado nella marina mercantile;

Visto il Nostro decreto 29 agosto 1872, numero 998 (Serie 2ª), che approva il regolamento per l'esercizio dell'arte di macchinista sui piroscafi mercantili;

Visto il Nostro decreto 15 dicembre 1872, n. 1149 (Serie 2ª), che istituisce una sessione permanente di esami di pratica per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile;

Sentito il Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, e per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'istruzione tecnica per coloro che intendono dedicarsi alla navigazione, alle arti e alle industrie marittime, si dà: nella Scuola Superiore navale, per gli ingegneri costruttori navali e pei capitani superiori di lungo corso quali potranno venir in appresso istituiti; nelle Scuole Speciali di costruzione navale, per i costruttori navali di 1ª classe; nelle Scuole Speciali di macchine a vapore per i macchinisti in primo ed in secondo; negli Istituti nautici, per i capitani di lungo corso e di gran cabotaggio; nelle Scuole nautiche, per i capitani di gran cabotaggio; nelle Scuole e negli Istituti nautici a ciò destinati con decreto Reale, per i costruttori navali di 2ª classe.

Le materie d'insegnamento per ciascuno di questi gradi sono determinate dalla tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. Con decreto Reale, udito il Consiglio Superiore dell'istruzione industriale e professionale, le Scuole speciali di costruzione navale e quelle di macchine a vapore, gli Istituti e le Scuole nautiche, possono essere riuniti tra loro o con un Istituto tecnico o con una Scuola di arti e mestieri, sotto un'unica direzione e valersi dei medesimi insegnanti e degli stessi gabinetti e laboratorii.

Art. 3. La Scuola Superiore navale si divide in due sezioni: la prima di costruzione navale; la seconda di nautica.

Il corso della sezione di costruzione navale dura tre anni.

L'esame di ammissione versa sopra le lettere italiane, le lingue francese ed inglese, la fisica, la chimica generale, la meccanica elementare, la geometria descrittiva, il calcolo differenziale e integrale e il disegno.

Il corso della sezione di nautica dura due anni.

L'esame di ammissione versa sopra le lettere italiane, le lingue francese ed inglese, la geografia generale, la fisica, la chimica generale, la meccanica elementare, la trigonometria piana e sferica e la geometria analitica.

La Scuola conferisce diplomi di abilitazione all'insegnamento della costruzione navale, delle macchine a vapore, della navigazione e idrografia e dell'astronomia nautica nelle Scuole Speciali di costruzione navale e di macchine a vapore, negli Istituti e nelle Scuole nautiche.

Le norme per la concessione di questi diplomi verranno stabilite con altro decreto.

Art. 4. Il corso della Scuola Speciale di costruzione navale dura tre anni.

L'esame d'ammissione versa sulle materie insegnate nei primi tre anni di Scuola tecnica, fatta eccezione della lingua francese.

Art. 5. Il corso della Scuola Speciale di macchine a vapore è della durata di quattro anni per i macchinisti in primo e di due per quelli in secondo.

L'esame d'ammissione versa sulle materie di studio della 4ª classe delle Scuole elementari.

Di regola le Scuole Speciali di macchine a vapore sono istituite presso i grandi opifici meccanici, dove gli alunni si addestrano nella pratica dell'arte.

Art. 6. La durata degli studi per i capitani di lungo corso è di tre anni; di due per i capitani di gran cabotaggio e per i costruttori navali di 2ª classe.

L'esame d'ammissione versa sulle materie di studio della 4ª classe delle Scuole elementari.

Art. 7. Gli esami d'ammissione hanno luogo in ottobre; quelli di promozione in luglio e in ottobre. Essi sono dati da Commissioni interne in conformità del regolamento sull'istruzione industriale e professionale 18 ottobre 1865, fino a che non venga altrimenti provveduto.

Art. 8. L'esame di licenza per ottenere la patente d'ingegnere costruttore navale, di costruttore navale di 1ª e 2ª classe, di macchinista in primo ed in secondo, è dato da Commissioni miste composte di tre membri nominati dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e della Marina.

Art. 9. L'esame di licenza pel conseguimento della patente di capitano superiore, di capitano di lungo corso e di capitano di gran cabotaggio si riparte in due esperimenti che si danno, l'uno presso la Scuola Superiore, l'Istituto o la Scuola nautica; l'altro presso la Capitaneria di porto, secondo le disposizioni dei RR. decreti 17 ottobre e 20 novembre 1869, o presso la Commissione permanente istituita col R. decreto 15 dicembre 1872.

Art. 10. Le sedi d'esame di licenza verranno annualmente designate con decreto dei Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

Art. 11. Coloro che intendono dare l'esame di licenza, quando non abbiano compiuti gli studi necessari in una Scuola o in un Istituto governativo, debbono farsi inscrivere venti giorni prima dell'apertura della sessione d'esame nell'ufficio di Presidenza della Scuola o dell'Istituto presso cui vogliono sostenerlo.

L'istanza per l'iscrizione dev'essere firmata dall'aspirante e accompagnata dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Certificato di licenza da una Scuola tecnica governativa o pareggiata;

c) Attestato di maestri legalmente abilitati all'insegnamento, che comprovi avere il candidato studiate le materie prescritte dai programmi d'insegnamento per il grado cui aspira;

d) Ricevuta di pagamento della tassa di cui all'articolo 17 della legge 11 agosto 1870, Allegato I.

Art. 12. Gli aspiranti che non presentano il certificato di licenza di Scuola tecnica, sono assoggettati ad un esame preliminare d'ammissione alla licenza nautica sopra le materie che verranno determinate per ogni grado con decreto Ministeriale.

Art. 13. Gli esami di licenza per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile sono dati in due sessioni annuali, che si tengono l'una in estate al termine dell'anno scolastico, l'altra in autunno al cominciamento di esso, salvo quanto è disposto pel secondo esperimento degli aspiranti ai gradi di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio all'art. 9.

Coloro che nell'esame non hanno fatto buona prova, sono ammessi a ripararlo nella sessione immediatamente susseguente, quando non siano rimasti deficienti in più di tre materie.

Quelli che per cagione di forza maggiore debitamente comprovata non hanno potuto ottemperare a questa prescrizione, hanno facoltà di presentarsi nell'altra più prossima sessione.

Però gli aspiranti ai gradi di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio ed i macchinisti in primo ed in secondo, hanno facoltà di presentarsi all'esame di riparazione in ciascuna delle sessioni dei tre anni successivi, quando comprovino di non aver potuto presentarsi in una sessione anteriore perchè si trovavano in navigazione.

Coloro che nel primo esame sono rimasti deficienti in più di tre materie e quelli che nell'esame di riparazione hanno fallito anche in una sola materia, se vogliono conseguire la licenza, devono ripetere l'esame per intiero nella sessione estiva più prossima, pagando una seconda volta la tassa prescritta.

Art. 14. Le prescrizioni degli articoli 11, 12 e 13 non sono applicabili ai capitani superiori di lungo corso e agli ingegneri costruttori navali per i quali si daranno apposite disposizioni.

Art. 15. La ripartizione delle materie tra i vari anni di corso, gli orari delle lezioni, i programmi d'insegnamento e quelli per gli esami di ammissione alle Scuole e agli Istituti e per gli esami d'ammissione alla licenza nautica, verranno stabiliti con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

I programmi per gli esami di licenza verranno concordati fra i due Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, e della Marina, e approvati con decreto Ministeriale.

Sarà pure provveduto per decreto Ministeriale a quanto riguarda gli uditori negli Istituti e nelle Scuole d'istruzione nautica.

Art. 16. Coloro che intendono darsi all'insegnamento delle discipline nautiche debbono aver conseguita la patente di abilitazione mediante esame innanzi ad apposita Commissione.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio può accordare la patente con dispensa dall'esame, a coloro i quali presentino titoli della loro attitudine ad insegnare, giudicati sufficienti dal Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e professionale.

Art. 17. Il nuovo ordinamento degli studi nautici stabilito dal presente decreto andrà in vigore nell'anno scolastico 1873-74.

Coloro però che furono ammessi negli Istituti o nelle Scuole d'istruzione nautica innanzi alla pubblicazione di questo decreto, hanno facoltà di compiere gli studi nel tempo e nei modi stabiliti dal regolamento 18 ottobre 1865 sull'istruzione industriale e professionale, e dai RR. decreti 11 febbraio 1866 e 17 ottobre 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.
A. RIBOTY.

TABELLA *delle materie d'insegnamento per gli aspiranti ai gradi della marina mercantile nella Scuola Superiore navale, nelle Scuole Speciali di costruzione navale, nelle Scuole Speciali di macchine a vapore, negli Istituti e nelle Scuole nautiche.*

Per gl'ingegneri costruttori navali.

Lettere italiane — Lingua e letteratura inglese — Economia industriale e commerciale — Diritto marittimo — Meccanica razionale ed applicata alle macchine in generale e alla resistenza dei materiali — Macchine a vapore marine e disegno — Costruzione navale pratica e disegno — Architettura navale.

Per i capitani superiori di lungo corso.

Lettere italiane — Lingua e letteratura inglese — Economia industriale e commerciale — Diritto marittimo — Geografia commerciale — Geografia fisica e meteorologia — Navigazione, istrumenti e calcoli nautici — Principii di geodesia, disegno topografico ed idrografico — Astronomia nautica ed elementi di meccanica celeste.

Per i costruttori navali di 1ª classe.

Lettere italiane — Lingua francese od inglese (facoltativa) — Elementi di diritto marittimo relativo alle costruzioni navali — Algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi — Geometria piana e solida — Trigonometria piana — Geometria descrittiva e disegno — Fisica e meccanica elementare — Nozioni sulle macchine a vapore e loro applicazione alle navi — Costruzioni navali, materiali che vi si adoperano e teoria della nave — Disegno d'architettura navale ed accessori.

Per i macchinisti in primo.

Lingua ed elementi di lettere italiane — Lingua francese od inglese (facoltativa) — Storia patria — Geografia — Aritmetica ragionata — Algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi — Geometria piana e solida — Trigonometria piana — Geometria descrittiva e disegno — Fisica e meccanica elementare — Macchine in generale, macchine a vapore marine e doveri del macchinista — Materiali in uso nelle macchine e combustibili — Disegno lineare — Disegno di macchine.

Per i capitani di lungo corso.

Lingua ed elementi di lettere italiane — Lingua francese od inglese (facoltativa) — Storia patria — Geografia — Diritto commerciale e marittimo — Aritmetica ragionata — Algebra elementare e teoria delle progressioni e dei logaritmi — Geometria piana e solida — Trigonometria piana — Navigazione stimata e principii d'idrografia — Disegno lineare e principii di disegno idrografico — Trigonometria sferica, geografia astronomica ed astronomia nautica — Principii di fisica e di meccanica applicata alla nautica e meteorologia — Nozioni sulle macchine a vapore — Attrezzatura e manovra navale.

Per i capitani di gran cabotaggio.

Lingua italiana — Lingua francese od inglese (facoltativa) — Storia patria — Geografia — Diritto commerciale e marittimo — Aritmetica ragionata — Algebra elementare — Geometria piana — Nozioni di trigonometria, navigazione stimata, principii d'astronomia nautica e calcoli pratici di nautica — Attrezzatura e manovra navale.

Per i costruttori navali di seconda classe.

Lingua italiana — Elementi di diritto marittimo relativo alle costruzioni navali — Aritmetica ragionata — Geometria piana e solida — Costruzione navale — Disegno di costruzione navale.

Per i macchinisti in secondo.

Lingua italiana — Aritmetica ragionata — Algebra elementare — Geometria piana — Fisica e meccanica elementare — Macchine a vapore, materiali in uso nelle macchine, combustibili e doveri del macchinista — Disegno lineare e di macchine.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

Il N. 1293 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 17 marzo corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacanti i Collegi di Bassano n. 488 e 3° di Venezia n. 477;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Collegi elettorali di Bassano n. 488 e 3° di Venezia n. 477 sono convocati pel giorno 13 aprile prossimo affinchè procedano alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

Il N. 1294 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 marzo corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Carmagnola n. 419;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, num. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Carmagnola n. 419 è convocato pel giorno 13 aprile prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.
(2ª *pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'art. 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che, dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza resta diffidato chiunque possa avervi interesse, che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore il corrispondente titolo:

Deposito dell'annua rendita di lire 50, fatto da Majello Filippo di Carlo domiciliato in Afragola a garanzia della provvista di chilogrammi 3809 di canapa greggia alla Regia marina del 2° dipartimento come da polizza n. 10746 rilasciata il 6 aprile 1872 dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze.

Firenze, 5 marzo 1873.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

La Commissione centrale delle frazioni liberali riunite si è radunata a Berlino nel giorno 21 marzo, e all'unanimità decise di concertare un programma comune per le elezioni di quest'anno. Si propone di combattere tutti i candidati clericali polacchi, guelfi e socialisti; di appoggiare, invece, tutti i candidati liberali, progressisti e conservatori. Rimpetto alle singolari leghe che si vengono operando a fine di scalzare il nuovo ordine di cose in Germania, le frazioni liberali riunite giudicarono di dover porre in dimenticanza le divergenze che le tengono divise, e di collegarsi contro il comune inimico, serrando le file, per difendere gli acquisti della odierna società civile.

I giornali tedeschi si occupano dell'ordine di gabinetto dell'imperatore, che sopprime la cappellania cattolica dell'esercito, sostituendovi nel servizio religioso i parrochi dei paesi di guarnigione. Il cappellano generale Namzanowski, il quale doveva al governo la propria posizione e la prelatura *in partibus*, si era avvisato di dare direttamente, e come funzionario dipendente da superiore estero, istruzioni ai cappellani militari a lui sottoposti, ciò facendo senza pur consultare l'autorità militare, anzi contro alle disposizioni prese da quest'ultima. Il sig. Namzanowski fu sospeso dalle sue funzioni, ed ora, come si è detto, i curati delle città di guarnigione hanno soli l'incarico delle cure spirituali ai soldati cattolici.

I crediti, che il governo imperiale germanico ha chiesti al Reichstag per compiere il sistema delle piazze forti dell'impero, non erano destinati alla linea di difesa della Germania meridionale, ad eccezione di Ulma e di Kehl. Le rimostranze della Baviera le fecero ottenere un assegnamento per condurre a compimento la fortezza di Ingolstadt, la quale non può proteggere il mezzodì della Germania se non contro un assalto dal lato dell'Austria. Ma il Würtemberg, esposto in prima linea ad una eventuale aggressione dal lato della Francia, domanda anch'esso un uguale trattamento. La Camera alta del regno di Würtemberg appoggiò questa domanda, ma quella dei deputati, volendo anzi tutto evitare le spese militari esagerate, ricusò di associarvisi.

La stampa parigina sembra attribuire un gran valore all'esito che avranno le imminenti elezioni complementari dell'Assemblea. I seggi vacanti ai quali si tratta di provvedere sono in numero di nove.

Or ecco ciò che il *Journal des Débats* scrive in proposito. « La prospettiva delle prossime elezioni esercita già la sua influenza e, qualunque sia il brevetto di longevità che taluni deputati accordano alla Assemblea attuale, fuori del seno della medesima e senza consultarla si discute già della sua successione. Come sempre, il partito repubblicano si dà a conoscere come più attivo, che vuol dire, più previdente. Esso ha fondata a Niort una *Lega repubblicana elettorale*, il cui scopo è di riunire in una cooperazione comune le diverse frazioni del partito liberale. La sua azione si estenderà all'intero dipartimento delle Due-Sèvres e comprenderà tutti gli elettori che avranno aderito ad un determinato regolamento. In ciascun cantone un comitato elettorale nominerà dei delegati i quali riuniti nel capoluogo in assemblea generale formeranno il Congresso elettorale delle Due-Sèvres. Per obbedire alle prescrizioni della legge, è deciso che la Lega ed i suoi comitati non avranno esistenza reale e non si costituiranno che durante il periodo elettorale. Frattanto, un comitato d'iniziativa, già entrato in funzioni, è incaricato di preparare e di attivare in tutta la estensione del dipartimento la organizzazione elettorale repubblicana.

« Questo esempio dei repubblicani delle Due-Sèvres indica ciò che debbono fare i conservatori liberali. Si valgano anch'essi di tutti i mezzi legali per preparare ed assicurare il trionfo dei loro candidati e soprattutto non affidino che a se medesimi la cura de' propri interessi e non aspettino a mettersi in campagna l'ultimo giorno quando già l'avversario avrà occupate tutte le buone posizioni. Fra un mese anche Parigi avrà da nominare un deputato in sostituzione del signor de Sauvage. Bisognerà mettersi all'opera tostochè sarà emanato il decreto di convocazione. Il corpo elettorale è una specie di esercito che può avere dei capi più o meno abili ed attivi, ma come per ogni esercito la disciplina è, sul campo della pacifica battaglia, la prima condizione del successo. »

Fu nella seduta del 22 dell'Assemblea di Versaglia che il signor Rouveure ha deposto il progetto di legge relativo alle vacanze dell'Assemblea. Il signor Rouveure propone che l'Assemblea sospenda i suoi lavori dal 29 marzo al 12 maggio. Fu chiesta ed ottenuta l'urgenza di tale proposta.

La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sull'organizzazione municipale della città di Lione si è riunita il 22 ed ha approvata integralmente una proposta formolata dai signori Lefèvre-Pontalis, de Meaux e Bérenger. Questa proposta ha per oggetto di fare amministrare la città di Lione come la città di Parigi sostituendo al municipio centrale sei municipi circondariali. La proposta attribuisce inoltre al prefetto del Rodano le funzioni municipali delle quali è investito il prefetto del dipartimento della Senna. Da ultimo, attribuisce al Consiglio municipale di Lione il diritto di eleggere il suo ufficio.

Il governo bernese ha, in data del 21 corrente, pubblicata una ordinanza circa la tenuta dei registri dello stato civile durante la vacanza dei curati cattolici del Giura. Inoltre il dipartimento dei culti ha deciso di proporre al Consiglio di Stato che venga sospeso il servizio divino cattolico in tutte le parrocchie del Giura nelle quali i curati hanno rifiutata obbedienza allo Stato e dove non vi sieno vicari che li rimpiazzino.

Il Gran Consiglio di Solura ha interamente approvate le risoluzioni prese dal governo del cantone riguardo mons. Eugenio Lachat, ed ha respinto le petizioni ultramontane colle quali si chiedeva che le deliberazioni adottate dalla

conferenza degli Stati diocesani relativamente alla questione episcopale, ed i decreti del Consiglio di Stato concernenti il curato di Gschwind venissero sottoposti alla votazione popolare.

Il barone Pycke, ministro del Belgio presso la Santa Sede, è giunto a Brusselle.

Senato del Regno.

Continuò nella tornata di ieri la discussione del Codice sanitario rimasta all'articolo 58. Il senatore Maggiorani pronunziò un lungo e notevole discorso contro il libero esercizio della farmacia. Il senatore Cipriani difese il progetto ministeriale. Parlarono, oltre questi, il ministro dell'Interno, il relatore, il Regio Commissario e i senatori Gadda e Lauzi.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri la Camera procedette all'elezione di un suo segretario; e vi rielesse il deputato Bertea con voti 194 sopra 217 votanti. Essa procedette pure allo scrutinio segreto sopra cinque disegni di legge; che risultarono approvati.

Presero parte alla votazione i deputati:

Accolla, Alippi, Alvisi, Anca, Angelini, Ara, Arese Achille, Arese Marco, Arlotta, Arnulfi, Arrigossi, Asproni, Avezzana.

Baccelli Baino, Barracco, Basso, Beltrani, Bersani, Bertolè-Viale, Bettoni, Biancardi, Biancheri, Bigliati, Bonfadini, Bonghi, Borruso, Boselli, Bosi, Botta, Bove, Brescia-Morra, Briganti-Bellini, Broglio, Brunet, Bruno, Bucchia, Busacca.

Cadolini, Caetani di Serm., Cagnola Carlo, Calciati, Capone, Carmi, Carnielo, Caruso, Carutti, Casalini, Casaretto, Castagnola, Castelli, Cavallini, Cencelli, Cerroti, Codronchi, Collotta, Colonna di Cesarò, Concini, Coppino, Corbetta, Cordova, Corte, Crispo Spadafora.

D'Amico, D'Ancona, Danzetta, D'Aste, De Blasiis, De Dominicis, De Donno, Del Giudice G., De Luca Francesco, Del Zio, De Sterlich, Dina, Di Rudinì, Di S. Marzano, Doglioni, Duranti-Valentini.

Englen, Ercole.

Fabrizi, Facchi, Fambri, Fanelli, Fano, Favale, Ferracciù, Finzi, Fonseca, Fossombroni, Frapolli.

Gaola-Antinori, Garzia, Germanetti, Gerra, Ghinosi, Giani, Giudici, Greco-Cassia, Griffini, Grossi, Guala, Guarini, Guerzoni.

Lancia di Brolo, Lanza di Trabia, Lanza Giovanni, La Porta, Leardi, Legnazzi, Lenzi, Lioy, Lo-Monaco, Luscia.

Macchi, Maiorana, Maldini, Mandruzzato, Mannetti, Mantellini, Marazio, Marzi, Mascilli, Massari, Maurogònato, Mazzagalli, Mazzoni, Mazzucchi, Merialdi, Merzario, Messedaglia, Mezzanotte, Miani, Michelini, Miceli, Minghetti, Molfino, Monti Coriolano, Monti Francesco, Morelli Donato, Morelli Salvatore, Morini, Moscardini, Murgia, Musolino.

Nanni, Nelli, Nicotera, Nisco, Nori.

Pallavicino, Pancrazi, Pandola Ferdinando, Panzera, Parisi-Parisi, Pasini, Pasqualigo, Paternostro F., Paternostro P., Pecile, Perazzi, Pericoli, Perrone di S. Martino, Piccinelli, Piroli, Pisanelli, Pissavini, Plutino, Puccioni, Pugliese.

Reali, Restelli, Ricci, Ricotti, Righi, Robecchi, Ruggeri, Ruspoli-Aug., Ruspoli Eman.

Salaris, Salemi-Oddo, Suardo, Sulis, Samarelli, Scotti, Serafini, Sergardi, Serpi, Servolini, Sidoli, Sigismondi, Silvani, Sirtori, Solidati Tiburzi, Sormani-Moretti, Spaventa Silvio, Spina Domenico.

Tamaio, Tasca, Teano, Tedeschi, Tenani, Tittoni, Tocci, Torre, Trigona Vincenzo.

Vallerani, Varè, Verga, Viacava, Viarana, Villa-Pernice, Villa Tommaso.

Zaccaria, Zanardelli, Zanella, Zanolini, Zarone.

Erano assenti i deputati:

Abignente, Acquaviva, Acton, Airenti, Alli-Maccarani, Amore, Angeloni (congedo), Annoni (congedo), Anselmi, Antona-Traversi, Araldi, Arcieri, Argenti, Arrivabene, Assanti Damiano, Assanti-Pepe, Avati, Avitta.

Barazzuoli, Bartolucci-God., Bastogi (congedo), Bellia, Beneventani (congedo), Bernardi (congedo), Bertani, Bertea, Berti Domenico, Berti Lodovico (congedo), Bianchi Ales (congedo), Bianchi Celest. (congedo), Billi, Billia Antonio (congedo), Billia Paolo, Bini, Boncompagni, Bortolucci (congedo), Bozzi, Branca, Breda Enrico, Breda Vincenzo (congedo), Busi (congedo).

Cagnola G. B. (congedo), Cairoli (congedo), Calcagno, Caldini (congedo), Camerini, Camminneci, Campanari, Cancellieri, Cannella, Cantoni, Capozzi, Carbonelli, Carcani, Carini, Carnazza, Carnielo, Carrelli, Casarini, Castelnuovo (congedo), Castiglia, Cattani Cavalcanti, Catucci, Cavalletto (congedo), Ceraolo-Garofalo, Checchetelli (congedo), Chiappero, Chiaradia, Chiari (congedo), Chiaves (congedo), Ciliberti (congedo), Colesanti, Consiglio, Corapi, Corrado, Correnti, Corsini, Cortese, Cosentini, Costa (congedo), Crispi, Cucchi, Cugia (congedo).

Dalla Rosa, Damiani, Daviciui, D'Ayala, De Cardenas (congedo), De Caro, Degli Aless. (congedo), Del Giudice Ach., Della Rocca, De Luca Giuseppe, De Martino (congedo), De Nobili, Dentice, De Pasquali (congedo), De Portis (congedo), Depretis (congedo), De Sanctis, De Scrilli, De Witt, Di Belmonte, Di Blasio, Di Gaeta, Di Geraci, Di Revel, Di San Donato (congedo).

Fabbricotti (congedo), Facini, Fara, Farina Luigi (cong.), Farina Mattia (congedo), Farini (cong.), Ferrara, Ferrari, Finocchi, Fiorentino, Florena, Fogazzaro (cong.), Forcella (congedo), Fornaciari, Fossa, Frascara, Frescot, Friscia, Frizzi.

Gabelli, Galeotti (cong.), Galletti (congedo), Garelli (congedo), Gigante, Giordano, Gorio, Grattoni, Gravina (cong.), Greco Ant. (amm.), Gregorini (cong.), Grella, Guerrieri-Gonzaga, Guevara.

Interlandi.

Jacampo.

Lacava, La Marmora (cong.), Lanciano, Landuzzi (cong.), Lanzara, Larussa (congedo), La Spada, Lawley, Lazzaro, Leseo, Libetta, Loro, Lovatelli, Lovito, Luzzi, Luzzatti (cong.).

Maggi, Maierà, Malenchini (cong.), Maluta, Mancini, Manfrin (cong.), Mangilli (cong.), Mantegazza (cong.). Manzella, Maranca, Marchetti, Mari, Mariotti (cong.), Marolda-Petilli, Marsico (cong.), Martelli-Bolognini, Martinelli, Martire, Marzano, Massa (congedo), Massarucci, Massei (cong.), Mattei (congedo), Mazzoleni, Melissari (cong.), Mellana (amm.), Menichetti (congedo), Merizzi, Minervini, Minucci (cong.), Molinari, Mongini, Mouzani, Moro, Morosoli, Morpurgo (cong.), Mussi.

Negrotto Cambiaso (cong.), Nicolai, Nobili (cong.), Nunziante (cong.).

Oliva.

Pace, Paini, Paladini, Pandola Edoardo (congedo), Parpaglia, Pelagalli, Pellatis (cong.), Pepe (congedo), Peruzzi (congedo), Pescatore, Pettini, Pianciani, Piccoli, Picone, Pignatelli, Piolti de Bianchi (congedo), Podestà (congedo), Polsinelli, Puccini.

Quartieri (cong.).

Ranco, Ranieri, Rasponi Achille, Rasponi Giovac. (cong.), Rasponi Pietro, Rattazzi (congedo), Rega, Rey, Ricasoli (cong.), Rignon, Ripandelli, Romano, Ronchei, Ronchetti, Rorà.

Salvagnoli (c.), Salvoni, Sandri, Sanminiatelli, Sanna-Denti, Santamaria (cong.), Scillitani, Sebastiani, Seismidt-Doda, Sella, Servadio, Siccardi, Simonelli, Sineo, Sipio, Sole, Soria, Sorrentino, Spantigati, Spaventa Bertrando, Speciale, Speroni (cong.), Spina Gaetano, Sprovieri, Stocco (congedo), Strada.

Tegas, Tenca, Tornielli, Torrigiani, Toscanelli, Toscano, Tozzoli, Tranfo, Trevisani, Trigona Domenico.

Umana, Ungaro.

Valussi, Vicini, Vigo-Fuccio, Villa Vittorio (cong.), Visconti-Venosta, Vollaro.

Zizzi, Zuccaro, Zupi.

La Camera incominciò poscia a discutere il disegno di legge sugli stipendi e assegnamenti fissi agli uffiziali, alla truppa ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, approvando i primi cinque specchi de' medesimi, di alcune parti dei quali trattarono i deputati Arnulfi, Guala, Serpi, Salaris, Ghinosi, Ruspoli Emanuele, Giani, Pissavini, Perrone di S. Martino, il relatore Fambri e il Ministro della Guerra.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio presentò un disegno di legge per l'abolizione del *vangantivo* nelle provincie di Venezia e di Rovigo.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,797,827 83
Comune di Lainate (Milano)	»	223 05
Id. di Cislago (id.)	»	200 —
Id. di Cornaredo (id.)	»	80 —
Offerte private ivi (id.)	»	309 11
Comune di Sesto Calende (id.)	»	75 —
Id di Caronno Milanese (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	303 —
Comune di Origgio (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	150 —
Comune di Pregnana (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	75 65
Comuni di Cajello, Cerro al Lambro, Grenna e Nerviano (id.), lire 50 caduno	»	200 —
Comune di Orago (id.)	»	40 —
Comuni di Cassano Magnago e Cardano al Campo (id.), lire 30 caduno	»	60 —
Id. di Golasecca e Sumirago (id.), lire 25 ciascuno	»	50 —
Id. di Jerago, Ferno, Mornago ed Oggiona con Santo Stefano (id.), lire 20 caduno	»	80 —
Comune di Vanzago (id.)	»	15 —
Offerte private ivi (id.)	»	76 14
Comune di Pogliano (id.)	»	15 —
Offerte private ivi (id.)	»	60 50
Comune di Vizzola Ticino (id.)	»	10 —
Totale	L.	1,800,000 28

CONSIGLIO DI VIGILANZA
del R. Educandato femminile Maria Adelaide di Palermo.

AVVISO DI CONCORSO.

Essendo vacante nel Real Educandato Maria Adelaide in Palermo un mezzo posto gratuito, s'invitano gli aspiranti al medesimo a presentare le loro domande al Consiglio di vigilanza dell'Educandato stesso in Palermo sino al dì 20 aprile 1873.

Le condizioni di ammessione e di permanenza nell'Educandato risultano dagli articoli del relativo regolamento organico approvato con Real decreto del 12 febbraro dell'anno 1863 che qui si trascrivono:

Art. 47. I mezzi posti gratuiti saranno conferiti dal Governo sulla proposta del Consiglio di vigilanza alle fanciulle appartenenti a civili famiglie i di cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato o colle opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione e nell'insegnamento pubblico.

Art. 50. La retta o pensione annua per ora è di lire 600 pagabili in rate trimestrali anticipate.

Per i mezzi posti gratuiti la retta è di lire 300 annue (aggiunto).

Art. 51. Dovranno le alunne essere obbligate a proprie spese coll'abito che al presente si usa nello stabilimento e portare con esse il corredo necessario alla persona in biancheria, vesti e calzamenti. L'indicato abito dev'essere uguale per tutte, sì pel colore che per le qualità, variandolo secondo le stagioni. Per la conservazione delle vesti e biancheria pagheranno inoltre le alunne lire 100 annue anticipate, oltre le spese di bucato, stiratura e simili.

Le lire 100 vengono pagate per intero anco dalle alunne a mezzo posto gratuito (aggiunto).

Art. 52. Non sono ammesse nello stabilimento prima degli anni 7, nè più tardi dei 12. Le ammesse possono rimanervi sino all'età di anni 18.

Art. 53. Le domande di ammissione debbono essere indirizzate al detto Consiglio accompagnate:

1° Dalla fede di nascita;

2° Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° Dalle carte provanti la condizione del padre;

4° Dall'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci allo adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 50 e 51.

Art. 54. Il Consiglio propone all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione le alunne da ammettersi a posto gratuito.

Art. 55. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere eguale trattamento.

Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno. Ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza, durante il quale a richiesta dei parenti potranno le alunne recarsi alle famiglie loro per uno spazio non maggiore di giorni venti.

Il tempo passato in famiglia non è diffalcato dalla retta o pensione.

Palermo, 15 marzo 1873.

Il Presidente: G. Vannucchi.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 5 aprile 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 251, nel comune di Rivergaro, provincia di Piacenza, con l'aggio medio annuale (lordo) di L. 497 69.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 12 marzo 1873.

Per il Direttore: G. Savio.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 24.

Le bande carliste nelle provincie di Lerida e di Gerona hanno commesso una serie di orribili attentati, incendiarono gli archivi dei municipi e fucilarono i repubblicani, che avevano fatto prigionieri dopo una valorosa difesa.

Il governo prende misure militari energiche per combattere l'insurrezione.

Puycerda, 25.

Alcuni carabinieri furono vivamente attaccati a Ripoll da 2000 carlisti, ma vennero liberati dalla truppa proveniente da Gerona. Seu d'Urgel è strettamente bloccata dai carlisti.

Posen, 25.

Parecchi ecclesiastici che insegnavano nelle scuole superiori dichiararono che, quanto alla lingua ed all'insegnamento, ubbidirebbero soltanto agli ordini dell'arcivescovo. Il governo ordinò quindi di sospendere questi ecclesiastici dalle loro funzioni e di sostituirli con altrettanti maestri laici.

Bukarest, 25.

La Camera dei deputati approvò con 49 voti contro 15 il bilancio del 1874. Le entrate ascendono a 87 milioni e le spese a 89.

La sessione sarà probabilmente prorogata.

Pest, 25.

L'interpellanza fatta nella Camera dei deputati si riferisce al recente fatto che il progetto del Governo d'Ungheria di creare una Banca di sconto ungherese autonoma sarebbe fallito, in seguito ad una pretesa pressione esercitata dal ministro delle finanze cisleitano sulla Banca di Vienna (Bank Verein), colla quale il Governo d'Ungheria aveva intavolato i relativi negoziati.

New-York, 25.

Oro 115 3/8.

Madrid, 25.

Corre voce che sia avvenuto un disaccordo fra i membri del gabinetto, in seguito alle nomine militari. Alcuni ministri ricusano di dare i comandi ai generali unionisti.

Ieri sera si parlava di una crisi ministeriale

I carlisti sono entrati a Rippol, nella Catalogna.

Un battaglione di cacciatori si ammutinò a Valss, nella Catalogna, minacciando gli ufficiali, i quali furono costretti a fuggire.

Corre voce che Dorregaray abbia sconfitto le truppe a Los Arcos.

Dicesi che la colonna Castanon, partita da Irun per riprendere i posti di Dancharinea e di Valcarlos, sia stata sorpresa da Martinez, presso Urdax.

Llorente, comandante d'Alava, ha proibito la circolazione dei treni.

Costantinopoli, 25.

Il Governo inglese mantiene la sua protesta contro l'aumento dei diritti di passaggio nel Canale di Suez e dichiarò di rendere la Sublime Porta responsabile delle somme pagate dagli armatori inglesi in conseguenza di questo aumento.

Assicurasi che i Governi di Russia e di Germania abbiano dichiarato ufficiosamente a Lesseps che considerano la Compagnia del Canale perfettamente autorizzata a percepire la tassa secondo il nuovo metodo.

Munif effendi, ministro ottomano in Persia, è partito per Teheran.

Bruxelles, 25.

Seduta della Camera dei rappresentanti. — Frère Orban interpella il governo circa il discorso pronunziato dal ministro belga presso il Vaticano, quando fu ricevuta la deputazione internazionale cattolica il 10 corrente.

Malou dichiara che il ministro presso il Vaticano nega formalmente la esattezza del racconto su cui è basata l'interpellanza di Frère Orban, dichiarando di non avere pronunziato le parole che gli furono attribuite.

Parigi, 25.

La polizia arrestò ieri a Parigi 12 individui, che formano parte di una società segreta, e sequestrò alcune carte importanti.

Il *Moniteur* dice che fra essi trovansi due spagnuoli, i quali affermano di essere delegati del governo di Madrid ed avevano diverse lettere firmate da Garibaldi e da Figueras. Assicurasi che questa mattina furono operati alcuni altri arresti.

BORSA DI PARIGI — 25 marzo.

	24	25
Prestito francese 5 0/0	90 75	90 60
Rendita id. 3 0/0	55 65	55 60
Id. id. 5 0/0	89 10	89 —
Id. italiana 5 0/0	65 50	65 20
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 13/16	92 3/4
Ferrovie Lombardo-Venete	448 —	447 —
Banca di Francia	4425 —	4380 —
Ferrovie Romane	116 —	114 —
Obbligazioni Romane	176 50	176 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	196 —	195 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	202 50	202 50
Cambio sull'Italia	12 —	12 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	480 —
Azioni id. id.	850 —	850 —
Londra, a vista	25 41	25 41
Aggio dell'oro per mille	4 1/4	4 1/4
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 25 marzo.

	24	25
Austriache	204 1/4	204 1/2
Lombarde	116 1/2	116 3/4
Mobiliare	207 7/8	207 1/2
Rendita italiana	64 —	64 1/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

BORSA DI FIRENZE — 26 marzo.

Rendita 5 0/0	74 15	fine mese
Napoleoni d'oro	22 76	contanti
Londra 3 mesi	28 55	»
Francia, a vista	113 65	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	843 —	nominale
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2475 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	474 —	nominale
Obbligazioni id.	229 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1779 1/2	fine mese
Credito Mobiliare	1220 —	»
Banca Italo-Germanica	550 1/2	»
Banca Generale	— —	

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 25 marzo 1873 (ore 16 10).

Soffiano venti delle regioni orientali, forti solo in qualche luogo. Mare agitato a Portotorres, Cagliari, Brindisi e Livorno. Calmo altrove. Pressioni leggermente aumentate. Cielo sereno in molta parte d'Italia. Il tempo si manterrà generalmente buono.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 25 marzo 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 2	764 5	762 9	763 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	9 7	19 5	19 0	11 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	84	51	52	85	Massimo = 20 5 C. = 16 4 R.
Umidità assoluta	6 51	8 56	8 38	8 32	Minimo = 8 7 C. = 6 9 R.
Anemoscopio	N. 0	S. 3	O. 5	Calma	
Stato del cielo	10. bello	8. pochi cirri	9. qualche cirro	5. veli e cirro-strati	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 26 marzo 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominali
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 73	—	74 15	74 12 1/2	74 25	74 22	— —	— —	71 80
Detta detta 5 0/0	1 luglio 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 genn. 73	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	521
Detti Emiss. 1860-64	1 ottob. 72	—	75 55	75 50	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	75 12	75 10	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	74 10	74 05	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	2302	2300	2307	2305	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	593 —	592 —	593 —	592 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	552	551 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	449 50	449 —	449 50	449 —	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	277
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	129 —	128 —	130 —	129 —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	203 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 luglio 72	500	670 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	505
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	215

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 10	112 —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 56	28 55	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 77	22 76	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 74 17 1/2 cont.; 74 17 1/2, 20, 22 1/2 fine

Cert. sul Tes. emiss. 1860-64 75 55, 75 60.

Prestito Romano, Blount 75 10.

Id. Rothschild 74 10.

Banca Romana 2301 cont.; 2300, 2301, 2305 fine.

Banca Generale 593 cont.; 592 fine.

Banca Italo-Germanica 550, 551 cont.

Banca Austro-Italiana 449 cont; 449, 449 75 fine.

Il Deputato di Borsa: G. Rigacci.

Il Sindaco: A. Pieri.

SOCIETÀ REALE ITALIANA
DI ASSICURAZIONE MUTUA
CONTRO I DANNI DELLE MALATTIE E MORTALITÀ DEL BESTIAME

A tenore degli articoli 60 e 61 dello statuto e della deliberazione presa nel Consiglio generale del 10 dicembre 1867 sono convocati in adunanza tutti i soci nel locale della Direzione Generale posto in Firenze, via Tornabuoni, n. 9, palazzo Niccolini, per il giorno 31 marzo 1873, a mezzogiorno preciso, per udire la *Relazione dell'andamento sociale.*

Firenze, 5 marzo 1873.

1079

INTENDENZA DI FINANZA IN GENOVA

Avviso di concorso.

Giusta l'art. 42 del R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, ed il ministeriale dispaccio 20 p. p. febbraio, N. 12826-2077, Div. 4ª, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Torriglia, nel circondario di Genova, con effetto dal giorno 12 maggio p. v.

A tale scopo nel giorno di martedì 8 del p. v. mese di aprile, alle ore 12 meridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza Provinciale di Finanza in Genova l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito di Genova ed i tabacchi dal magazzino di deposito di Sestri Ponente.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n. 8 rivendite.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) pel sale . .	Comune, Macinato, Raffinato	Quintali 200	equivalenti a	L. 11,000
	Pastorizio	Id. 10	id. a	120
	In complesso	Quintali 210	id. a	L. 11,120
b) pel tabacchi		Quintali 50	pel compl. imp. di . .	L. 30,000

A corrispettivo della gestione dello spaccio e per tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo di indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 11 e 116 millesimi per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei sali, e di L. 8 e 263 millesimi per ogni cento lire sul prezzo di tariffa dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativo di lire duemila duecento venti (L. 2,220).

La spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 1220, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale coll'aggiunta del reddito della vendita calcolato in lire 350 ammonterebbe in totale a lire milletrecento cinquanta (L. 1350).

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione Generale delle Gabelle e presso l'Intendenza Provinciale delle Finanze in Genova.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La cauzione a scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali 25 di Sali pel valore di L. 1500
In " 5 di Tabacchi id. " 3000
E quindi in totale di quintali 30 pel valore di L. 4500

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'Intendenza Provinciale delle Finanze in Genova.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere stese sopra carta da bollo da una lira;

2° Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo di indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3° Essere garentite mediante deposito di lire 150 corrispondente al decimo dell'importo della cauzione contemplata dagli articoli 3 e 4 del capitolato summenzionato. Il deposito potrà effettuarsi in contanti, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita 5 per 100 inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia calcolata al prezzo di Borsa nella capitale del Regno;

4° Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesto la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno eguale a quella portata dalla scheda ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 3° del capitolato d'onere.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi di concorso, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno e della Provincia*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e di registro e bollo.

Genova, 19 marzo 1873.

1390 *L'Intendente:* BANCHETTI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI
(Compagnia Fondiaria Italiana)

A termini dell'art. 32 dello statuto sociale ed in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione delli 4 corrente, gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria negli uffizi della medesima in Roma, via del Banco di Santo Spirito, nº 12, per giovedì 1° maggio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, all'oggetto di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione.

2° Comunicazione ed approvazione del bilancio sociale dal 1° gennajo al 31 dicembre 1872.

3° Determinazione degli utili dello stesso anno.

4° Modificazioni agli statuti sociali.

5° Nomina di otto amministratori in sostituzione di quelli che escono di carica a termini dell'art. 15 dello statuto.

Si ricorda ai signori azionisti che giusta gli articoli 32 e 37 dello statuto sociale l'assemblea generale si compone di tutti i portatori di almeno dieci azioni, e che per aver diritto di assistere alla medesima essi sono obbligati a depositare almeno 10 giorni prima nel detto ufficio della Società i loro titoli di azioni.

Dovendo a forma dell'art. 35 dello statuto stesso aver luogo una seconda convocazione, questa resta fissata per giovedì 15 dello stesso mese di maggio, alle ore 12 meridiane, e l'assemblea delibererà qualunque sia per essere il numero degli intervenuti.

Roma, 25 marzo 1873.

1386 **La Direzione.**

REGIA PREFETTURA DEL PRINCIPATO ULTERIORE
AVELLINO
Avviso d'asta in grado di ventesimo.

Essendo stata oggi presentata in tempo utile offerta di ventesimo dal signor Covino Zaccaria di Giuseppe, di Morra Irpina, colla garenzia di Covino Rocco del fu Bernardo, per l'affitto dei demanii erbiferi Formicoso e Cunso di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Bisaccia, affitto che rimase deliberato al signor Capaldo Pasquale per l'annua somma di lire quarantasettemila cento (L. 47,100) giusta il verbale di deliberamento del giorno 18 volgente mese, ed il relativo avviso della data stessa, debitamente pubblicato, si rende noto al pubblico che nel giorno 1° aprile prossimo si terrà nuovo e definitivo incanto, anche a termini abbreviati, ad estinzione di candela vergine, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in vigore per l'affitto suindicato, in base alla somma come sopra offerta in grado di ventesimo di lire quarantanovemila quattrocentocinquantacinque (L. 49,455) annue, e per la durata di anni tre, nei precisi sensi dello articolo 1° delle condizioni generali del 30 settembre 1872, e delle altre suppletive racchiuse nell'atto consiliare dei 27 dicembre detto anno.

Coloro che intenderanno concorrere a tale impresa dovranno uniformarsi a tutti i patti e condizioni stabiliti col capitolato suddetto, non che alle altre precedentemente pubblicate cogli avvisi 12 e 18 marzo volgente.

Gli atti inerenti all'affitto anzidetto sono ostensibili a chiunque in questa Prefettura in tutte le ore di officio.

Tutte le spese dei precedenti incanti e quelle che occorreranno pel presente affitto, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ed in difetto del suo garante solidale.

Avellino, li 24 marzo 1873.

1401 *Il Segretario Delegato:* G. PRATO.

Citazione per proclami.
(1ª *pubblicazione*)

A richiesta dell'ill.mo signor cav. prof. avv. Luigi Sanminiatelli possidente domiciliato a Firenze in proprio e come mandatario di Caterina Giacomelli ne' Bernardini, Flaminio Romanzini, Natale Sanguigni, Demetrio Toguetti e Settimo Della Croce in ordine ai mandati del 7 e 26 luglio 1860, autenticati il primo dal notaro Fojanesi ed il secondo dal notaro Bartolommeo Bosi, ed a richiesta anche del sig. dott. Germano Severini legale domiciliato a Pisa in proprio e come procuratore legale del patrimonio in concorso del fu cav. Carlo Lanfranchi Poggi, quali richiedenti saranno rappresentati in giudizio dal procuratore legale avv. Giuseppe Beltrami con domicilio elettivo presso il medesimo,

Io Tito Bartolini usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Pisa ivi domiciliato, premessa contestazione che mediante instrumento del 4 marzo 1872, rogato dal notaro Andrea Guidi e registrato a Pisa il 12 detto, volume 22, numero 206, infra gli eredi del fu cav. Francesco Franceschi di Pisa ed il sig. cav. Pietro Prini di Pisa e detti signori eredi Franceschi e Prini come eredi Aulla, ed il prenominato signor Sanminiatelli N. N. come mandatario degli eredi e discendenti del fu Sebastiano Sanguigni e come mandatario altresì del suddetto sig. dott. Germano Severini, fu transatta la lite che da lungo tempo verteva fra i creditori della eredità giacente del fu cav. Carlo Lanfranchi Poggi ed i nobili signori eredi Aulla, nella qual lite mentre dai creditori del suddetto Carlo Lanfranchi Poggi, i quali erano rimasti insoluti, veniva sostenuto il diritto proprio ad esser pagati dagli eredi Aulla, venivano tali pretese recisamente impugnate dagli eredi medesimi — Ed avvertito anche come la detta lite, al seguito di diverse sentenze in cui quasi tutte le pretese dei creditori erano state rigettate, erasi ristretta ad un credito di miglioramenti vantato dai creditori Lanfranchi Poggi contro gli eredi Aulla, qual credito era rimasto l'unico subietto del disputabile, e che veniva pure esso e virilmente contrastato dai detti eredi Aulla — E contestato poi che la lite suddetta era stata tolta di mezzo col citato rogito Guidi, mediante il quale gli eredi del fu cav. Francesco Franceschi Galletti, ed il cav. Pietro Prini, e ciascuna di dette parti Prini, ed eredi Franceschi per la metà si obbligarono pagare ai creditori del fu cav. Carlo Lanfranchi Poggi rimasti insoluti nella sentenza graduatoria dei creditori suddetti proferita dall'antico Commissariato di Pisa li 25 settembre 1779 la somma di lire ventitremila cinquecento venti a saldo e stralcio di tutte le pretese dei prenominati creditori, a condizione che gli stessi signori Prini ed eredi Franceschi renunziassero conforme renunziavano al credito di rivalsa da essi dedotto contro il patrimonio di Carlo Lanfranchi Poggi, che i creditori comparsi nei citati giudizi dovessero pure essi renunziare conforme renunziavano a tutte le pretese da essi avanzate, e che questa rinunzia venisse sanzionata con opportuna sentenza che fosse idonea a salvare gli eredi Aulla da ogni ulteriore molestia, rischio o pericolo per parte dei creditori Lanfranchi tanto comparsi che non comparsi nei giudizi suddetti — E finalmente avvertito che i signori Sanminiatelli, D. Severini suddetti, ed il sig. avv. Tito Rossi, i quali avevano prestato il loro ministero nei diversi giudizi agitatisi cogli eredi Aulla, ed erano creditori dei relativi onorarj e spese, eransi trovati d'accordo cogli eredi Sanguigni sul modo di erogazione del prezzo della citata transazione in coerenza della convenzione fra dette parti avvenuta col chirografo del 5 febbraio 1873, registrato a Pisa il 25 detto, vol. 36, num. 1030 — Previa offerta di comunicazione del decreto del tribunale civile di Pisa del 14 gennaio 1873 autorizzativo della presente citazione per proclami — Della sentenza graduatoria dell'antico Commissariato di Pisa del 25 settembre 1779, del citato instrumento rogato Guidi, e del suddetto chirografo 5 febbraio 1873 — Ho citato conforme cito tutti e ciascuno dei creditori comparsi nel giudizio ultimato colla citata sentenza graduatoria del 25 settembre 1779, e loro successori, ed eredi, od aventi causa dei ridetti creditori comparsi che furono i seguenti: — Il dott. Angiolo Gaetano Bagnani, il dottor Raffaello Tortolini, Paolo Bucchioni, domestico, Reverendo don Gualtiero Vernaccini ecclesiastico, cav. Ranieri e Tommaso Grassulini possidenti domiciliati a Pisa, il Capitolo dei Cappellani della Primaziale di Pisa, il dottore Biagio e fratelli Venturi di Pisa come credi beneficiati del canonico Agostino Venturi stato rettore della Prebenda canonicale Conforti, don Carlo Casseri come rettore della venerabile cappella di S. Sebastiano e Niccolajo da Tolentino della Primaziale di Pisa, Giuseppe e Pietro fratelli Bagneschi, Reverendo don Guido Puccianl come rettore dell'uffiziatura Carducci, dott. Pietro Enao Gaeta di Pisa, signor avv. Francesco Rau, Pietro Brandini scritt. del dott. Cosimo Bracci o Bacci di Pisa, Governatori della Pia Casa di Misericordia di Pisa, cav. Tommaso Alliata come marito della contessa Margherita Vaglienti erede mediata del cav. Michelangiolo Angeli di Pisa, nobile signor Gherardo Silvatici di Pisa, dottore Cosimo Bracci o Bacci di Pisa, Giuseppe Arganini capo maestro muratore, Antonio Mazzantini, Antonio Puccianti possid. di Pisa, Ditta commerciale Vacca e Borghini di Livorno, Gioanni Battista Toscanelli, Bartolommeo Battaglia, nobile sig. Giuliano Antonio Prini, Giuseppe Ranieri Tosani di Pisa, Venerabile Opera del Duomo di Pisa, eredità Fancella di Pisa, Francesco Zaverio Maccheroni come erede di Bartolommeo Maccheroni, Carlo Isantieri e Maria Isantieri vedova Ruelle di Livorno, Jacopo Rossi possidente Pisa, Jacopo Papetti Pisa, Francesco Puccinelli possidente, Matteo, Andrea e Giovanni fratelli Di Baccio, Filippo Manzi, Pisa, Sebastiano Sanguigni possidente alle mulina di Quosa, Giuseppe Tosi, Rosa del fu Francesco Fabbri, Marco Antonio Nosti, Matteo Favati, Nobile signor cav. Ranieri Lanfranchi, Pietro Ranieri Arrighi, Annibale e Giovanni Lanfranchi Chimoli, bali Angiolo e abate Girolamo frat. e figli del fu Francesco Ronciani, cav. Francesco Rusehi come mandatario di Liborio Mancini, Simone Tani impresario di foraggi Pisa, Vincenzo Ravano di Nervi provincia di Genova, Giuseppe Maguani di Pontedera, canonico Bartolommeo Magrini rettore della Prebenda Conforti Pisa, Lorenzo Martelli, Sebastiano Simi Pisa, dott. Gaetano Vignoli Pistoja, Jacopo Rossi, Ranieri Castelli, Pisa, dott. Cosimo Bacci causidico, Firenze, Benedetto Barasaglia, Pisa, Filippo Mazzi, Pisa, dott. Antonio Crecchi Cascina, Caterina Carmasci vedova Gori, Rosa Frittoni nei Prò, Caterina Tamberi negli Arganini, Pisa, Orazio Cecconi, Pisa, Antonio Scardigli di Limiti, dott. Gasparo e fratelli del fu Giovanni Maria Frassi, Pisa, Agostino Grassi e Maddalena Mannucci, conte Francesco del Testa Del Tignoso, Pisa, Giovanni Bacci, Pisa, Francesco Pratesi come stralciario della cessata ragione Meucci di Livorno, Ranieri Tossi come giratario di Orazio Cecconi, Pisa, Francesco e fratelli del fu Pier Domenico Severi, Raffaello Fontani, conte Giovan Battista Campana, Ranieri Tosani, Pisa, e Giuseppa Arganini, Calcinaja — A comparire all'udienza fissa che dal detto tribunale civile e correzionale di Pisa sarà tenuta la mattina del venticinque aprile 1873 a ore dieci antimeridiane — Per sentire approvare ed omologare la transazione stipulata col sopracitato instrumento rogato Guidi — Per sentir dichiarare lo scioglimento del concorso dei creditori di Carlo Lanfranchi Poggi — Per sentire ordinare che il pagamento del prezzo della citata transazione sia eseguito dai signori eredi Franceschi Galletti, e Prini nelle mani dello istante signor cav. professore Luigi Sanminiatelli, e che gli stessi signori eredi Franceschi e Prini avutane quietanza del detto pagamento dal predetto sig. Sanminiatelli dovranno intendersi avere adempiuto e soddisfatto a tutti gli obblighi assuntisi col citato instrumento Guidi, e che la transazione ivi contenuta dovrà aversi come definitiva ed irretrattabile e produrre a loro favore gli effetti previsti e stipulati a loro perpetua sicurezza col citato instrumento — E finalmente per sentir dichiarare e ordinare che il signor Sanminiatelli sia autorizzato ad erogare la somma da pagarglisi dagli eredi Aulla a saldo del prezzo della citata transazione in coerenza della cosa convenuta nel chirografo del 5 febbraio 1873 sopra ricordato, con porsi le spese a carico degli istanti, ma per sentirsi condannare nelle spese in caso di opposizione.

Fatto il 14 marzo 1873.

1364 L'usciere: Tito Bartolini.

ESTRATTO DI DECRETO. 2096
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino, con decreto delli 15 febbraio 1873, sull'istanza delli signori Antonio, Carlotta moglie di Raffaele Franck fu Salvatore, e Gerolamo fratelli e sorella Lovisio fu Gioanni, il Gerolamo come minore in persona della sua madre ed amministratrice legale Tagliano Margherita fu Giuseppe vedova di Gioanni Lovisio, e del Raffaele Franck tanto in proprio, che per l'assistenza ed autorizzazione dovuta alla moglie, domiciliati in Torino,

Dichiarò spettare per un terzo caduno alli Antonio, Gerolamo, e Carolina moglie Franck fratelli, e sorella Lovisio fu Giovanni, il Gerolamo come minore sotto l'amministrazione della madre Margherita Tagliano vedova Lovisio, e per un quinto in usufrutto alla detta vedova Tagliano li seguenti titoli del Debito Pubblico caduti nella eredità di Lorenzo Lovisio, cioè:

Certificato	n. 105166	rendita di	L.	600
Id.	id. 51306	id.		75
Id.	id. 105165	id.		500
Id.	id. 108456	id.		500
Id.	id. 51303	id.		250
Id.	id. 116386	id.		500
Id.	id. 116397	id.		500
Id.	id. 116338	id.		500
Id.	id. 116724	id.		500
Id.	id. 116725	id.		500
Id.	id. 122251	id.		500
Id.	id. 122270	id.		500
Id.	id. 122256	id.		369

intestati a Lovisio Lorenzo fu Antonio domiciliato in Torino; ed il certificato n. 58849 della rendita di lire 500, intestato a Lovisio Antonio, Gerolamo e Carolina moglie di Raffaele Franck fratelli e sorella fu Giovanni domiciliati in Torino.

Non che i certificati di deposito di obbligazioni dello Stato, cioè:

Numero 406	per la rendita di lire		40
" 407	id.	id.	40
" 208	id.	id.	40

intestati a Lovisio Lorenzo fu Antonio domiciliato in Torino,

Dichiara;

Spettare per un terzo caduno alli stessi ricorrenti gravati dell'usufrutto per un quarto a favore della loro madre predetta li seguenti certificati di rendita caduti nell'eredità di Giovanni Lovisio e così intestati, cioè:

N. 127412 della rendita di lire 820 intestato a Lovisio Gerolamo fu Gioanni domiciliato in Torino;

N. 24741 della rendita di lire 1200, intestato a Lovisio Maria Carolina nubile, fu Gioanni, domiciliata a Torino;

N. 22804 della rendita di lire 220, intestato a Lovisio Gioanni fu Antonio, domiciliato in Voghera;

N. 22808 della rendita di lire 220, intestato pure a Lovisio Gioanni fu Antonio, domiciliato in Voghera;

N. 22802 della rendita di lire 220, intestato al medesimo;

N. 23627 della rendita di lire 320, intestato a Lovisio Gioanni fu Antonio, domiciliato in Torino;

N. 23628 della rendita di lire 320, intestato al medesimo.

Non che i certificati di deposito di obbligazioni dello Stato, cioè:

N. 439 per la rendita di lire 120, diconsi lire centoventi, intestato a Lovisio Gerolamo fu Gioanni;

N. 438 della rendita di lire 120, intestato a Lovisio Carolina fu Gioanni;

N. 437 della rendita di lire 80, intestato a Lovisio Antonio fu Gioanni, domiciliati in Torino;

Autorizza

Il notaio Zerboglio a ritirare tali certificati di deposito di obbligazioni dello Stato onde convertirli in rendita sul Debito Pubblico da intestarsi alli ricorrenti per un terzo caduno (il Gerolamo quale minore sotto l'amministrazione della madre) e gravato a favore della Margherita Tagliano d'usufrutto per un quinto quelli provenienti dall'eredità di Lorenzo Lovisio, e di un quarto quelli dell'eredità di Gioanni Lovisio;

Autorizza

La Direzione Generale del Debito Pubblico di cancellare sulla cartella n. 58849 della rendita di lire 500, intestata alli ricorrenti, il vincolo di usufrutto a favore di Vittorio Simondi atteso il decesso del medesimo;

Manda

Alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare tutti li titoli di rendita anzidetti caduti nell'eredità delli Gioanni e Lorenzo Lovisio in tanta rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestati alli ricorrenti stessi e vincolati a favore di Margherita Tagliano di usufrutto per un quinto quelli provenienti dalla successione di Lorenzo Lovisio, e di un quarto quelli dell'eredità di Gioanni Lovisio, fatti i debiti conguagli e conferimenti della rendita già intestata alli Gerolamo e Carolina Franck;

Dichiara

Che l'usufrutto spettante alla Margherita Tagliano deve spettare ed intendersi pendente la di lei vita al suo cessionario Raffaele Franck.

Torino, 11 marzo 1873.

Giordano Francesco proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO. 1160
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale d'Isernia con decreto del 12 febbraio 1873 ha autorizzato il signor Alfonso Perrella, nella qualità di procuratore di Vincenzo, Clementina, Teresa Mancini, Nicoletta Pecoraro e Vincenzo Forchione rappresentante del minore Gaetano Forchione, procreato da lui con la fu Adelaide Mancini, tutti eredi del fu Achille Francesco Mancini di Cantalupo, a cambiare in cartelle al portatore il certificato di rendita di lire ottantacinque sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, portante il num. 42741 a favore di Achille Francesco Mancini di Vincenzo, rilasciato in Napoli sotto la data dei 30 settembre 1862, col num. 9703 del registro di posizione, di cui la Camera notarile di Campobasso con deliberazione del 5 settembre 1872 aveva disposto lo svincolo.

AVVISO. 1290

Con istanza 12 gennaio anno corrente inoltrata al R. Ministero di Grazia e Giustizia, Maria Santon di Antonio di questo comune di Treviso ha chiesto che al di lei figlio minorenne Santon Giovanni fosse concesso di poter cambiare il proprio cognome in quello di Barandello.

Avendo il Ministero con suo decreto 26 febbraio prossimo passato autorizzata la Santon a far eseguire le pubblicazioni di legge, viene resa nota la fatta domanda, affinchè chiunque creda di avere interesse possa farvi opposizione nelle forme e nel termine stabiliti dall'art. 122 del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato Civile.

Il presente viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Gazzetta di Treviso*, ed affisso all'albo di questo Municipio.

Treviso, 12 marzo 1873.

Maria Santon.

AVVISO

Carlo Nardi del comune di Napoli con decreto 24 agosto 1872 è stato autorizzato a pubblicare la sua domanda per aggiungere al proprio cognome quello di Pelagalli. Chiunque ha diritto di farvi opposizione potrà farla nel termine di legge.

1374 Carlo Nardi.

ESTRATTO 1376
di Atto di costituzione di Società.

Col privato atto del 15 marzo 1873 recognito dal sottoscritto notaro, registrato in Firenze il 20 detto, reg. 37, fol. 57, n. 886, i signori Egisto del fu Gaetano Manzuoli pittore e possidente domiciliato in Firenze, e Alfredo del fu Luigi Candida pittore parimente domiciliato in Firenze, hanno fra loro costituito una associazione commerciale sotto la ditta *E. Manzuoli e C.*, nella quale il signor Egisto Manzuoli è socio capitalista, ed il sig. Alfredo Candida come socio d'industria o semplice partecipante agli utili.

La Società ha per oggetto il commercio di quadri moderni, e di copie di quadri sì antichi che moderni, ed ha la sua sede in Firenze in via Guicciardini numero 16.

Il capitale sociale è di lire cinquantamila. La firma della Società sarà *E. Manzuoli e C.*, e questa spetta esclusivamente al signor Egisto Manzuoli, il quale tiene la Cassa sociale. In assenza del sig. Manzuoli il sig. Candida è autorizzato a firmare le quietanze delle ordinarie riscossioni e la corrispondenza.

La Società ha avuto principio il 10 febbraio 1873 ed avrà vita per anni tre e mezzo e così fino a tutto il 10 agosto 1877, ma non venendo disdetta tre mesi prima della scadenza s'intenderà confermata per un altro anno e così di anno in anno sino alla trasmissione della disdetta.

E come più e meglio resulta da detto privato atto al quale ecc.

Firenze questo dì 22 marzo 1873.

Dott. Luigi Scappucci.

NOTA PER AUMENTO DI SESTO

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Roma ai termini dell'articolo 679 Codice di procedura civile,

Avvisa

Che nel giudizio per vendita forzata d'immobili ad istanza di Anna Maria Moroni in danno di Piersanti Vincenza vedova Mastro Francesco, la prima assistita dal proprio marito sig. Bernardo Ottoni, domiciliata elettivamente in Roma via dell'Impresa n. 11 nello studio legale del procuratore signor Saverio Catini dal quale è rappresentata, e la seconda residente in Albano, sfornita di procuratore; la seconda sezione del detto tribunale con sentenza di pari data ha dichiarato compratore il signor Giovanni Giuliani del fu Francesco di Ariccia ivi domiciliato del seguente fondo pel prezzo di lire 2010:

Utile dominio di un terreno vignato, olivato e canneto, dell'estensione di rubbie uno e mezzo circa, ossia di tavole censuarie ventetto e centesimi ottantatrè, pari ad are 276 26 circa, posto nel territorio di Genzano in vocabolo Fontana Ginestra, confinante coi beni Moderna Francesco, Statuti Giuseppe, la strada, salvi ecc., rappresentato nella mappa del censo coi numeri 434, 1435, 1463, con tutti i singoli suoi annessi, usi, comodità qualsivogliano. Su detto fondo grava l'annua imposta erariale e provinciale di lire trenta e cent. 76, e comunale di L. 6 e cent. 93, giusta il certificato dell'agente Biasi del 6 settembre 1872 (registrato con marca da lire 1 20 annullata).

Che al suddetto prezzo di vendita è ammesso l'aumento non minore del sesto, purchè sia fatto da persona che abbia adempiuto le condizioni prescritte dall'articolo 672 Codice suddetto, e che il termine per fare l'aumento precitato scade col giorno due dell'entrante mese di aprile. — Roma, li 18 marzo 1873. — Firmato: Simone Coppola vicecancelliere.

Specifica:

Bollo lire una e centesimi venti — Diritto lire due — Marca, lire una e centesimi venti — Repertorio centesimi 20 — Totale lire quattro e centesimi sessanta — Quitanza numero 6128 delli 18 detto.

Per copia semplice conforme all'originale che si rilascia per uso di inserzione,

Roma, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, questo dì 18 marzo 1873.

1382 Il cancelliere Berti.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

A richiesta di Paolo e Remo Santini, domiciliati elettivamente via in Arcione 111 presso il procuratore Francesco Carapciolo,

Io sottoscritto usciere addetto al tribunale di Roma ho notificato al sig. Francesco Montesi residente in Vienna, che in seguito a ricorso presentato dagli istanti nel giorno 21 corrente, ed in virtù di decreto dello stesso giorno del pretore del 4° mandamento di Roma, si è proceduto al sequestro della somma di lire 1782 57 esistente presso il signor Cassian Bon per garanzia del credito di lire 1600 importo residuale di lavori ed accessorii. In pari tempo a termini dell'articolo 142 Codice procedura civile ho citato il medesimo Montesi a comparire innanzi il tribunale nell'udienza del 15 maggio prossimo venturo per la conferma del sequestro stesso, e condanna al pagamento della suddetta somma di lire 1600 nonchè agli interessi legali ed alle spese di giudizio con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione od appello senza cauzione.

Oggi ventiquattro marzo 1873.

1384 Vincenzo Vespasiani usciere.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

Ad istanza di Felice Rizzoli di Bologna rappresentato in Roma dall'avvocato S. Lupacchioli, via San Marco, 9,

Io sottoscritto usciere questo dì . . . marzo 1873 ho notificato al signor C. E. Annausich, d'ignoto domicilio, la sentenza del pretore del 1° mandamento di Roma, 5 marzo 1873, che condanna i signori C. E. Annausich e A. Albicini solidalmente al pagamento di lire 1085 interessi spese di giudizio e successive con arresto personale di 3 mesi, ed eseguibile provvisoriamente, e ciò per gli effetti degli articoli 367 e 141 Codice di pr. civ.

L'usciere del 1° mandamento

1385 Jacopini.

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza del sig. Luigi Silenzi possidente domiciliato in Roma ed elettivamente presso lo studio legale del procuratore sig. Pietro Catti dal quale è rappresentato, nel giorno ventinove del mese di aprile 1873 si procederà alla vendita dei fondi qui sottodesignati a danno del signor Pietro Filonardi domiciliato in Roma al vicolo della Lupa n. 8, sfornito di procuratore:

Orto in via del Plebiscito n. 221 e casa di villeggiatura in detta via n. 22, posti nel comune di Colonna, soggetto al tributo diretto verso lo Stato unitamente ad altri due fondi di annue lir. 30, con le condizioni giusta il capitolato di bando e l'indicato prezzo corrispondente al valore di perizia.

Roma, 26 marzo 1873.

1404 Pietro Reggiani usciere.

Errata-Corrige.

Nell'articolo n. 1371 di vendita giudiziale pubblicato nel giornale di jeri ad istanza di Carlo Vicari a danno di Luigi Petti, si dice per errore che la vendita avrà luogo il 27 dicembre 1872, invece dovrà leggersi 1° maggio 1873.

D. Domenicone proc.

SOCIETÀ ANONIMA
DELLE
STRADE FERRATE ROMANE
Convocazione di adunanza generale straordinaria.
(2ª *pubblicazione*)

Il Consiglio d'amministrazione, uniformemente alla deliberazione presa nell'ultima assemblea generale tenuta il dì 11 marzo anno corrente, ha nella sua seduta del dì 21 andante deciso che gli azionisti della Società sieno convocati in *generale adunanza* pel dì 30 aprile p. v. a *mezzogiorno* presso la sede sociale in Firenze, per udire le comunicazioni che la Commissione speciale eletta dagli azionisti sarà per fare in ordine alla deliberazione surricordata, e per trattare e deliberare sulle proposte che venissero fatte dalla Commissione medesima.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza.

Firenze, li 24 marzo 1873.

Il Direttore Generale
G. De Martino.

1391

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
AVVISO.

Si fa noto al pubblico che a seguito d'incanto tenutosi oggi stesso presso questo ufficio di prefettura col metodo della candela vergine, lo appalto a danno della Impresa La Tour du Brevill delle opere di completamento ed altro della strada nazionale da Capodarso a Piazza per la somma riunita di L. 179,077, di cui tratta lo avviso d'asta 14 febbraro ultimo, venne deliberato in capo del signor Giovanni Nocilla che aveva presentato offerta col discalo del 3 per 100.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte in diminuzione decorre da oggi, e scade col mezzogiorno del 2 aprile p. v.

Caltanissetta, 18 marzo 1873.

Per l'Ufficio di Prefettura
1379 Il Segretario: E. RODRIGUEZ.

AVVISO.
L'ENOLOGICA GENERALE ITALIANA

L'assemblea generale degli azionisti è convocata nel giorno 30 marzo corrente, alle ore 2 pom., in Genova, nella sala delle adunanze della Banca Italiana di Costruzioni, via Carlo Felice palazzo Pallavicini.

L'assemblea è convocata in adempimento dell'articolo 136 del Codice di commercio, e dei Reali decreti 30 dicembre 1865 e 5 settembre 1869. Quindi le materie a trattarsi sono quelle ivi contemplate.

Gli azionisti faranno constare della loro qualità presso la sede principale in Genova, od alle sedi locali di Acqui, Alessandria, Stradella, entro tutto il 25 corrente, e ne riceveranno il biglietto di ammissione all'assemblea.

1338 **L'Amministrazione.**

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PER INCARICO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Avviso d'asta.

Alle ore 11 antim. di sabato 5 del venturo aprile in una delle sale della R. Prefettura avanti il signor prefetto con intervento del signor ingegnere capo del Genio civile governativo, e chi per essi, si procederà col metodo dei partiti segreti recante il ribasso di un tanto per cento allo incanto per l'appalto dei lavori di costruzione di un argine alla destra del Ticino fra il ponte di Pavia e l'argine consorziale del basso Siccomario sulla destra del colatore Gravellone della lunghezza di metri 1352 97, sotto l'osservanza del progetto del Corpo Reale del Genio civile di Pavia in data 15 gennaio 1873, che ne rileva la peritale spesa di L. 239,400.

Coloro pertanto che vorranno attendere al suddetto appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate.

A mezzodì verranno aperte le schede e si farà luogo alla delibera al migliore offerente, salvo la superiore approvazione, e salvo l'effetto dell'ulteriore ribasso del ventesimo che potesse essere presentato nel termine di giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguita delibera.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati generale e speciale d'appalto in data 15 gennaio 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto in tutte le ore d'ufficio.

Per concorrere all'asta gli aspiranti dovranno presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale e depositare la somma di lire dodicimila in numerario od in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato come denaro.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto il deliberatario dovrà presentare una cauzione definitiva di lire ventiquattromila in numerario, in biglietti di Banca Nazionale od in rendita del Debito Pubblico al portatore.

I lavori dovranno essere compiuti entro il termine di giorni utili quattrocentocinquanta decorribili dalla data della consegna, ed il pagamento del prezzo d'appalto avrà luogo in n. 24 rate caduna di L. 10,000, le prime 23 in corso di lavoro e l'ultima dopo l'approvazione del collaudo, il quale avrà luogo non prima di giorni 240 a datare dal giorno dell'ultimazione.

Tutte le spese d'incanto, contratto, sua registrazione ed occorrenti copie sono a carico del deliberatario, per le quali all'atto della delibera definitiva dovrà fare il corrispondente approssimativo deposito in numerario o biglietti di Banca.

Nell'asta si osserveranno le norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Pavia, 20 marzo 1873.

1351 *Il Segretario Delegato:* VITALI.

SOCIETA GENERALE
DI CREDITO IMMOBILIARE E DI COSTRUZIONI IN ITALIA

Gli azionisti della Società Generale di Credito Immobiliare e di Costruzioni in Italia sono convocati in assemblea generale ordinaria pel 24 aprile prossimo, alle ore 12 meridiane, nella sede della Società in Roma, via Cesarini, n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Nomina definitiva dei tre consiglieri provvisoriamente chiamati a far parte del Consiglio.

2° Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione del bilancio dell'anno 1872.

3° Relazione del Comitato di revisione sul bilancio del 1872 e relative deliberazioni.

4° Determinazione del dividendo dell'anno 1872.

5° Nomina di otto consiglieri in rimpiazzo di quelli che cessano per sorteggio.

6° Nomina del Comitato di revisione composto di tre membri effettivi e due supplenti.

AVVERTENZE.

Per avere accesso all'assemblea dovrà farsi il deposito di almeno 10 azioni in Roma presso la sede della Società, via Cesarini, num. 8, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ritirando il biglietto di ammissione portante il numero delle azioni depositate, le quali verranno ritirate dal 27 aprile in avanti.

Ogni 10 azioni danno diritto ad un voto.

L'azionista avente o no diritto al voto può farsi rappresentare da un altro azionista avente diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario che sieno presenti almeno 15 azionisti che rappresentino il sesto del capitale sociale.

Roma, li 20 marzo 1873.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE.

1319

PRETURA MANDAMENTALE
DI CIVITAVECCHIA.
Avviso giudiziale.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 5 febbraro p. p. cessò di vivere in questa città Francesco Cacciottola, in seguito di che i di lui legittimi eredi Lodogarda Bartolini del fu Gaspare di questa città, di lui vedova, tanto in proprio, quanto qual madre e legittima amministratrice della propria figlia minore Matilde; Cacciottola Anna di lui figlia, moglie di Sarmiento Settimio del fu Vincenzo; e Cacciottola Ernesta, altra di lui figlia, e moglie di Arrigo Alessandro del fu Girolamo; hanno dichiarato nel giorno 17 del corrente marzo avanti il cancelliere infrascritto di adire alla eredità intestata del loro rispettivo conjuge e genitore, col beneficio della legge e dell'inventario delle cose mobili cadute in successione, già preceduto al presente atto al rogito Zerboglio, eleggendo il loro domicilio presso la persona e l'ufficio del detto notaio signor avv. Giuseppe Zerboglio esercente in questa città, piazza Vittorio Emanuele, n. 21, 1° piano.

Addì 18 marzo 1873.

Il cancelliere
1388 Trajano Ceccarelli.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del 15 febbraio 1873 il tribunale civile di Roma autorizzò il tramutamento del certificato del consolidato italiano 5 0|0 avente il num. 34619, dell'annua rendita di lire 2500, intestato a favore dell'ora defunto Ignazio fu Antonio Tibaldi, in altro certificato in capo ai costui eredi, cioè Giovanni e Maria di Gaetano Tibaldi, minorenni - Odoardo e Livia di Antonio Tibaldi, pure minorenni - Cesare, Maria, Angela, Ermellina, Carlo, Antonio e Luigi Sandri, dei furono Alessandro e Teresa Tibaldi coniugi Sandri, maggiori di età - ed infine dei figli nascituri dal Giuseppe fu Antonio Tibaldi, tutti domiciliati in Brescia, col vincolo della minore età quanto ai quattro primi e col vincolo inoltre d'ipoteca a favore di Caterina Sciutto detta anche Maria pel legato di annue lire tremila seicento dall'Ignazio Tibaldi fattole col testamento olografo 15 giugno 1872, pubblicato davanti alla pretura del 4° mandamento di Roma il dì 8 agosto successivo e depositato negli atti del notaro Fratocchi.

Roma, 9 marzo 1873.

2004 Avv. A. Alborno.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta
Via de'Lucchesi, 4.